



Pensione di inabilità e indennità di accompagnamento ai cittadini extracomunitari invalidi.

La Corte Costituzionale, con la ***Sentenza n. 11 del 14 gennaio 2009*** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 80, comma 19, della Legge 388/2000, e dell'art. 9 del Decreto Legislativo 286/1998.

In pratica, grazie a tale sentenza, il cittadino extracomunitario già dichiarato invalido civile al 100%, può fare domanda per la concessione della **pensione di inabilità**, anche se non dispone del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (nuova denominazione della “carta di soggiorno”), ma è solo in possesso del permesso di soggiorno da almeno 5 anni.

La stessa Corte Costituzionale, con la ***Sentenza n. 306 del 29 luglio 2008*** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che precludono agli stranieri extracomunitari invalidi, la possibilità di ottenere **l'indennità di accompagnamento** se non sono in possesso del *permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo* (nuova denominazione della “carta di soggiorno”). Anche in questo caso, per poter fare la domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento, il cittadino extracomunitario invalido, deve solo essere in possesso del permesso di soggiorno da almeno 5 anni.

Vista la complessità dell'argomento, gli emofilici extracomunitari invalidi residenti in Italia, interessati ad ottenere la pensione di inabilità o l'indennità di accompagnamento, sono invitati a rivolgersi al proprio legale di fiducia o ai Padronati o alle Associazioni di Invalidi, che saranno in grado di fornire loro tutti i chiarimenti del caso.